REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 febbraio 2014 n.12

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti gli articoli 10 comma 3, e 11 comma 2, della Legge 16 giugno 2004 n. 79;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta 21 gennaio 2014;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME RELATIVE AL RILASCIO ED ALLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL PASSAPORTO ORDINARIO

CAPO I

Art. 1

1. Ai sensi degli articoli 1, comma primo e 9, comma terzo della Legge 16 giugno 2004 n.79, il passaporto ordinario è rilasciato dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri.
2. I Capitani Reggenti hanno facoltà di delegare la firma del passaporto ordinario al Dirigente o a funzionari dell'Unità Organizzativa (UO) Ufficio Segreteria Istituzionale.
3. Per delega del Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera g) dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, il passaporto ordinario è rilasciato e revocato dall'Unità Organizzativa (UO) Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali UO ed è firmato dal Dirigente o da funzionari della stessa.
4. Le domande di cui agli articoli 2, 3 e 9, comma terzo della Legge n.79/2004 sono presentate all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali; parimenti, le competenze previste in capo al Servizio Passaporti e Legalizzazioni ed al Dipartimento Affari Esteri dagli articoli 9, commi secondo e quarto della Legge n.79/2004 sono attribuite all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.
5. Le comunicazioni di cui agli articoli 5, comma secondo e 8, comma secondo della Legge n.79/2004 e la denuncia di cui all'articolo 9, comma primo, lettere a) e b) della Legge n.79/2004 sono effettuate all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.
6. Le disposizioni di cui ai superiori commi 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dalla data individuata con direttiva del Congresso di Stato.

CAPO II

Art. 2

1. Il passaporto ordinario è composto di due pagine in policarbonato, di 44 pagine più le 4 pagine di copertina, e ha un formato di cm. 12,5 x cm. 8,8.

Art. 3

1. La copertina esterna, di materiale sintetico semirigido, costituisce il frontespizio del passaporto, è di colore azzurro con impresso, in tre lingue (italiano, francese e inglese) la legenda "Repubblica di San Marino" e "passaporto", entrambi di colore oro.
2. Al centro, in oro, è riprodotto lo stemma ufficiale.
3. In fondo è riportato il simbolo internazionale del passaporto elettronico.

Art. 4

1. La seconda di copertina presenta una rotocalcografia di colore blu contenente l'immagine dello stemma ufficiale contornato dalla scritta "SAN MARINO" leggibile con inchiostro OVC.

Art. 5

1. La terza di copertina presenta una stampa raffigurante il profilo della Repubblica di San Marino che emerge dalla mappa stilizzata dell'Europa, sovrastato dalla sigla internazionale "SMR" in OVI e, in fondo, riporta la dicitura "Il presente passaporto contiene 44 pagine" in tre lingue (italiano, francese e inglese).

Art. 6

1. La prima pagina in policarbonato riporta:
a) lo stemma ufficiale,
b) la dicitura "Repubblica di San Marino" nelle tre lingue,
c) la dicitura "passaporto" nelle tre lingue,
d) la dicitura "Il presente passaporto contiene 44 pagine" nelle tre lingue.
2. Lo sfondo riporta al centro lo stemma ufficiale.

Art. 7

1. La seconda pagina in policarbonato conforme allo standard ISO 8810, è orientata orizzontalmente e contiene i dati personali del titolare.
2. I dati riportati sono:
a) la fotografia stampata in bianco e nero,
b) l'indicazione del tipo di documento,
c) la sigla internazionale della Repubblica,
d) il numero di serie,
e) il cognome,
f) il nome,
g) la nazionalità,
h) la data di nascita,
i) il sesso,
l) il luogo di nascita,
m) la data di emissione,
n) la data di scadenza,

o) l'Autorità emettente,
p) la firma del titolare.
3. A piede di pagina sono riportati i dati personali codificati per la lettura ottica, disposti su due righe.
4. Lo sfondo riproduce la I Torre.
5. Nella pagina è riportato un ologramma trasparente embedded.

Art. 8

1. La numerazione dei passaporti ordinari è di sette caratteri, è progressiva a partire dal numero O 100001 ed è realizzata con incisione laser sulla seconda pagina in policarbonato e con perforazione laser sulle pagine dalla 1 alla 44.

Art. 9

1. Laminato fra le pagine in policarbonato è inserito un microprocessore e la relativa antenna, conformi alle direttive ICAO OS/LDS con capacità minima di 80 Kb, in grado di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati e con durabilità di almeno 10 anni.
2. Nel microprocessore sono memorizzate l'immagine del volto e le impronte digitali degli indici delle due mani, o, in caso di temporanea impossibilità, di altre dita, una per ogni mano. Le impronte digitali sono prese a dita piatte e memorizzate in formato interoperativo.
3. Nel microprocessore sono, altresì, memorizzate le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo.
4. Gli elementi biometrici presenti nel microprocessore sono utilizzati unicamente al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio.
5. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto, ad eccezione delle impronte digitali, sono conservati in apposita banca dati presso l'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali. Le impronte digitali memorizzate nel microprocessore sono conservate esclusivamente all'interno del passaporto.
6. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali:
a) i bambini di età inferiore a dodici anni
b) le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.

Art. 10

1. Le pagine dalla 1 alla 44 sono stampate in azzurro con tecnologia di stampa offset a 5 colori, fronte e retro, sono numerate progressivamente e riportano, tramite stampa interattiva ai raggi UV e invisibile a luce normale, lo stemma ufficiale al centro, la numerazione progressiva e un motivo grafico presso il bordo esterno.
2. La filigrana delle pagine dalla 1 alla 44 rappresenta una forma epicicloidale.

Art. 11

1. La pagina 1 riporta la dicitura "I Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino pregano tutte le Autorità civili e militari degli Stati, per i quali il titolare del presente passaporto dovrà passare, di accordare libero transito e di prestare assistenza e aiuto in caso di necessità, assicurando le medesime di una perfetta reciprocità in pari circostanza" nelle tre lingue. Sotto tale dicitura è previsto lo spazio per la firma dei Capitani Reggenti o del funzionario delegato, con timbro della Reggenza.

2. Di seguito è previsto lo spazio per la firma del Dirigente o di funzionari dell'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, con timbro dell'UO medesima.
3. Lo sfondo riproduce, al centro, l'immagine del Palazzo Pubblico.

Art. 12

1. La pagina 2 contiene la traduzione di quanto riportato nella seconda pagina in policarbonato e nella pagina 1 in lingua tedesca, spagnola, russa, araba e cinese.

Art. 13

1. Le pagine dalla 2 alla 44 riportano come sfondo lo stemma ufficiale quelle pari, l'immagine del Palazzo Pubblico quelle dispari.

Art. 14

1. Le pagine dalla 3 alla 42 e la pagina 44 sono riservate all'apposizione dei visti.

Art. 15

1. La pagina 43, orientata orizzontalmente, è riservata alle eventuali osservazioni, e riporta la dicitura "osservazioni" nelle tre lingue.

Art. 16

1. La cucitura è realizzata con filo di sicurezza reattivo ai raggi UV.

Art. 17

1. I passaporti già in uso alla data di pubblicazione del presente decreto delegato hanno validità sino alla loro naturale data di scadenza.
2. L'entrata in vigore del presente decreto delegato non incide sulla validità dei passaporti precedentemente rilasciati.

Art. 18

1. La misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 10, primo comma della Legge 16 giugno 2004 n. 79 relativamente al rilascio di passaporto ordinario con le caratteristiche di cui al presente decreto delegato, è così stabilita:
a) passaporto rilasciato a maggiorenne: euro 100,00
b) passaporto rilasciato a minore da 0 a 3 anni: euro 30,00
c) passaporto rilasciato a minore da 3 a 14 anni: euro 50,00
d) passaporto rilasciato a minore che ha compiuto 14 anni: euro 100,00.
2. Il rilascio di un nuovo passaporto ai sensi dell'articolo 9 della Legge n.79/2004 è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo nella misura indicata nel precedente comma 1.

Art. 19

1. Con ulteriore decreto delegato, adottato nell'esercizio della delega di cui all'articolo 11, comma secondo della Legge n. 79/2004, sarà approvato il prototipo del passaporto ordinario che sostituirà il prototipo di cui al primo comma del medesimo articolo 11 della Legge n. 79/2004.

Art. 20

1. E’abrogato il Decreto Delegato 5 settembre 2006 n. 91.
2. Fatto salvo quanto disposto al seguente comma 3, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto delegato decorre dal 10 febbraio 2014.
3. L’applicazione delle prescrizioni relative all’acquisizione ed alla memorizzazione delle impronte digitali nel microprocessore di cui all’articolo 9 decorre dalla data individuata mediante regolamento del Congresso di Stato, tenendo conto delle indicazioni e disposizioni assunte dai competenti organi internazionali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 febbraio 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini